

Data **28 DIC 2009**Protocollo N° **719720/48.00.26 - E.000.10.2**

Allegati N°

Oggetto

**Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione del Veneto
Articolo 78, lettera d) del regolamento CE 1968/2005
Conclusione della procedura scritta del 4 dicembre 2009**

**Ai Sigg. Componenti del
Comitato di Sorveglianza del Programma di
Sviluppo rurale del Veneto 2007-2013**

LORO SEDI

In riferimento alla procedura scritta attivata il 4 dicembre 2009 con nota prot. n. 682731/48.00.26, sono pervenuti dei commenti/osservazioni/proposte da parte del rappresentante delle Associazione ambientaliste e da quello della Cooperazione agricola e agroalimentare (quest'ultimo oltre i termini).

Dopo un'attenta analisi, l'Autorità di Gestione ha formulato una risposta per entrambe le note che si allega alla presente. Si ritiene che le osservazioni/proposte inviate non siano ricevibili, alcune perchè in contrasto con le norme regolamentari e legislative vigenti, altre perchè relative ad aspetti non oggetto della consultazione (i punteggi, ad esempio), altre ancora perchè modificative del PSR approvato o in fase di approvazione. Per quest'ultime proposte potrà essere valutato, se del caso, l'inserimento in una futura modifica del Programma di Sviluppo Rurale.

Si comunica pertanto la conclusione del procedimento, conformemente a quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento interno.

Con i migliori saluti.

L'AUTORITA' DI GESTIONE

**Il Dirigente Regionale
dott. Pietro Cecchinato**

Direzione Piani e Programmi Settore Primario

*Via Torino, 110 - 30172 Mestre - Venezia Tel. 041 2795452 Fax 041 2795492
e-mail: programmi.primario@regione.veneto.it - Internet: <http://www.regione.veneto.it>*

Comitato di sorveglianza
Procedura scritta di consultazione del giorno 07/12/2009
 Criteri di selezione Assi 1 e 3

Risposte alle osservazioni del rappresentante delle Associazioni ambientaliste

Misura/Paragrafo	Osservazioni/Richieste dei componenti del CdS	Risposta dell'AdG
112 – Par. 3, Criteri di ammissibilità	In considerazione della sopravvenuta recessione economica ed occupazionale, cui la Regione Veneto ne risulta particolarmente interessata, valutando come a tuttora non sussistano delle previsioni oggettive di ripresa economica tali da riassorbire i lavoratori esclusi dal ciclo produttivo, considerando sia possibile una protrazione di tale congiuntura, si propone che nei criteri ammissione del pacchetto giovani siano inserite le figure di persone fuoriuscite dal mondo del lavoro come disoccupati, cassaintegrati e lavoratori in mobilità senza limite di età	Il PSR approvato non prevede alcuna preclusione all'insediamento di giovani che provengano da settori professionali diversi da quelli agricoli. Viene richiesto che il giovane inizi l'attività agricola assumendosi, per la prima volta, responsabilità civile e fiscale nella gestione di un'azienda, in qualità di titolare di ditta individuale o contitolare di società di persone, società di capitale o cooperativa. Non è possibile, tuttavia, riconoscere le provvidenze previste dal PSR per l'insediamento a coloro che abbiano già compiuto i 40 anni poiché tale vincolo viene imposto dall' articolo 22 del Reg. (CE) n. 1698/2005.
112 - Par. 3, Criteri di ammissibilità	Al punto “g) <i>impegnarsi a condurre l'azienda per almeno cinque anni decorrenti dalla data di adozione della singola decisione di concedere sostegno</i> ” si propone in rettifica “15 anni”	Con riferimento al PSR approvato (quadro B-Modalità di attuazione, paragrafo 3. Criteri di Ammissibilità, comma 7) è esplicitamente previsto l’ <i>“impegno a condurre l'azienda per almeno cinque anni decorrenti dalla data di adozione della singola decisione di concedere il sostegno”</i> . Con riferimento all'art. 13 del Reg. (CE) n. 1974/06 il periodo minimo di conduzione aziendale viene fatto coincidere con il limite temporale previsto dalla Commissione per la valutazione del piano aziendale da allegare alla domanda . La dimostrazione al quinto anno della solidità degli investimenti effettuati è ritenuta dalla stessa Commissione garanzia sufficiente della finalizzazione degli aiuti erogati. Non si ritiene di dover aumentare il vincolo previsto di 5 anni al fine di non porre limiti eccessivamente stringenti alle scelte imprenditoriali
112 – Par.6 Criteri nell'attribuzione dei	Interventi inseriti nella lettera O punto B) fonti rinnovabili: si propone di affiancare al fotovoltaico anche la microproduzione	L'attuale formulazione del PSR Veneto non elenca tra gli interventi ammissibili le voci richieste. Inoltre, la normativa

punteggi 5.1.2	da fonti eoliche, idriche, geotermiche	nazionale di settore riconosce come attività agricole connesse solo la produzione di energia a partire da fonti agroforestali e il fotovoltaico. L'osservazione potrà essere riproposta in occasione delle prossime modifiche del PSR alla luce delle normative di settore vigenti.
114 – Par.6 Criteri di selezione	Al punto 6.1 Priorità nei punteggi si propone di escludere ogni limite di età per le categorie di persone fuoriuscite dal ciclo produttivo a causa della recessione economica.	Il servizio di consulenza, ai sensi dell'art. 24 del Reg. (CE) 1698/2005, è concesso esclusivamente per aiutare gli imprenditori agricoli e i detentori di aree forestali. Il vincolo è ripreso dal regolamento ed esplicitato più chiaramente nel PSR al quadro B – Modalità di attuazione Paragrafo 3. Soggetti beneficiari della scheda di misura.
121 – Par. 4.1.1 Azione 121B (Base) - Ammodernamento delle aziende agricole	Alla lettera D) Interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico relativi alla “Nuove Sfide” si propone di inserire “il miglioramento dell'efficienza energetica di fabbricati a mezzo la microproduzione di energia ottenuta con impianti eolici, idrici, geotermici”	L'attuale formulazione del PSR Veneto non elenca tra gli interventi ammissibili le voci richieste. Inoltre, la normativa nazionale di settore riconosce come attività agricole connesse solo la produzione di energia a partire da fonti agroforestali e il fotovoltaico. L'osservazione potrà essere riproposta in occasione delle prossime modifiche del PSR alla luce delle normative di settore vigenti.
122 Az. 2 – Par. 2 Soggetti richiedenti	Viene proposto “di estendere ai soggetti Enti Parco e Cooperative Sociali”.	Sulla base dell'art. 42 del Reg. n. 1698/2005 il sostegno “è concesso solo per zone boschive e foreste di proprietà di privati o di loro associazioni ovvero di comuni o di loro associazioni”. Sono escluse le foreste e zone boschive di cui all'art. 30 par. 4 del Reg (CE) n. 1974/2006, appartenenti al demanio statale, regionale, o di proprietà di imprese pubbliche o di persone giuridiche, il cui capitale sia detenuto da soggetti pubblici citati nel paragrafo 4. per almeno il 50%. Pertanto, gli Enti Parco e le Cooperative sociali non sono esclusi, nei limiti indicati all'art. 30 par. 4 del Reg (CE) 1974/2006.
122 Az. 3 – Par. 6 Criteri di selezione	Al punto 6.1 priorità nei punteggi si propone di “stabilire come primo elemento di priorità nei Criteri gestionali legati al contenimento degli impatti ambientali l'indicatore di essere in possesso di un Certificato di Gestione Forestale Sostenibile o Catena di Custodia secondo gli standard dell' FSC”.	Non è conforme al principio di pari trattamento consentire il riconoscimento, come criterio primario di priorità, a un solo standard di certificazione della GFS o della catena di custodia, a scapito degli altri esistenti sullo scenario; a livello europeo non vi sono elementi riconosciuti per operare una discriminazione di priorità. Inoltre, la consultazione del CdS riguarda solo la definizione dei criteri di selezione e non la loro quantificazione.
123 – Par. 4 Interventi	Punto 4.1 Tipo di interventi, lettera d) acquisto di nuovi	La misura è rivolta al sostegno per investimenti materiali ed

ammissibili	macchinari ed attrezzature diretti alla riduzione dei costi, al miglioramento della qualità dell'igiene ed al benessere degli animali, al miglioramento della condizioni di sicurezza del lavoro si propone di aggiungere come indice di priorità "l'allevamento degli animali a terra ed all'aperto almeno per buona parte dell'anno",	immateriale riguardanti la trasformazione e/o la commercializzazione e/o riguardanti lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato. Non sono previsti finanziamenti per aziende agricole produttrici primarie, che sono invece finanziate nella misura 121.
123 – Par. 4 Interventi ammissibili	Punto 4.1 Tipo di interventi, lettera f2) realizzazione di impianti fotovoltaici si propone di aggiungere gli "impianti di microproduzione da fonti eoliche, idriche, geotermiche".	L'attuale formulazione del PSR Veneto non elenca tra gli interventi ammissibili le voci richieste. L'osservazione potrà essere riproposta in occasione delle prossime modifiche del PSR alla luce delle normative di settore vigenti.
311 Az. 3 – Par. 4 Interventi ammissibili	Si propone di inserire la "microproduzione da fonti eoliche, idriche, geotermiche".	L'inserimento tra gli interventi ammissibili della "microproduzione da fonti eoliche, idriche, geotermiche" risulterebbe non in linea con il PSR che ha previsto per la misura in parola l'agevolazione di interventi "connessi all'attività agricola". Nel settore energetico le fonti energetiche rinnovabili connesse all'attività agricola sono da ricondursi alla trasformazione della biomassa e ai sistemi fotovoltaici.
321 Az. 3 - Par. 4 Interventi ammissibili	Si propone di inserire la "microproduzione da fonti eoliche, idriche, geotermiche".	Il PSR ha programmato per la misura in parola unicamente interventi legati alla trasformazione della biomassa.
Osservazione orizzontale-	Viene proposto come i cambi d'uso delle attività oggetto a contributo non debba essere inferiore ad anni 15.	La consultazione del CdS riguarda solo la definizione dei criteri di selezione e non i termini della stabilità dell'operazione (articolo 72 del regolamento CE n. 1698/2005).
Osservazione orizzontale -	Si propone che tutte le graduatorie dei suddetti bandi siano inserite nel sito web della Regione Veneto ove, dalla data della stesura devono restarvi per almeno 6 mesi. Nella graduatoria verranno inseriti i soggetti, i punteggi, le modalità di attribuzione, compresi gli esclusi. Di ciò e della relativa pubblicazione di dati personali si farà menzione nella domanda di accesso ai fondi.	Quanto richiesto è già previsto. Le graduatorie sono rese pubbliche sul sito dell'organismo pagatore (AVEPA) col quale i richiedenti si interfacciano per la presentazione delle domande ed è responsabile dell'attività istruttoria.

Risposte alle osservazioni del rappresentante della Cooperazione agricola e agroalimentare

Misura/Paragrafo	Osservazioni/Richieste dei componenti del CdS	Risposta dell'AdG
114	Si chiede di riconoscere un punteggio maggiore anche per le aziende associate in OP al momento della presentazione della domanda	La consultazione del CdS riguarda solo la definizione dei criteri di selezione e non la loro quantificazione. Nello specifico i criteri di selezione non discriminano tra soggetti per la loro appartenenza organizzazioni, associazioni ecc.
121	Si chiede che tra le categorie di punteggio al punto 9 “Aderenti a Organizzazioni dei Produttori (OP) e loro Associazioni (AOP)” sia attribuito un punteggio pari a 5 punti	La consultazione del CdS riguarda solo la definizione dei criteri di selezione e non la loro quantificazione.
121	Si propone inoltre che la priorità specifica per il settore Lattiero-Caseario preveda il riconoscimento della produzione di latte alta qualità al momento di presentazione della domanda e non come previsto attualmente alla data di apertura del bando.	Porre il limite alla data di apertura del bando, permette di creare una situazione di “parità di trattamento” tra i soggetti richiedenti nell’assegnazione del punteggio.
123 – Par. 6 Criteri di selezione	Al punto 3) si propone quando si parla di “percentuale della quantità di prodotto trasformato di qualità riconosciuto rispetto alla quantità complessiva di prodotto trasformato commercializzata”, tale la percentuale venga calcolata rispetto alla tipologia di prodotto o alla famiglia merceologica; ad esempio per quanto riguarda l’Asiago che appartiene alla categoria dei formaggi semiduri, si propone che la percentuale sia calcolata rispetto alla quantità di formaggi semiduri trasformati e non come scritto rispetto alla quantità complessiva di prodotto trasformato.	Il criterio proposto non può essere valutato in quanto non vengono sufficientemente motivati la ragione della modifica e l’obiettivo che si intende conseguire. Si ritiene tuttavia, che una tale proposta risulterebbe discriminatoria nei confronti dei richiedenti che non trasformano prodotti di qualità e soprattutto non darebbe ragione del reale “peso” delle produzioni di qualità rispetto alla complessiva produzione aziendale..
123 – Par. 6 Criteri di selezione	Al punto 5) si ritiene che la certificazione di processo GLOBALGAP/EUREGAP, BRC, IFS debba godere dello stesso punteggio assegnato al 100% del prodotto trasformato con certificazione di rintracciabilità, pertanto si chiede di elevare a 10 il punteggio ad essa assegnato.	La consultazione del CdS riguarda solo la definizione dei criteri di selezione e non la loro quantificazione.
123 – Par. 6 Criteri di selezione	Al punto 6) si chiede che sia estesa anche al settore Lattiero-Caseario la priorità riservata ai soci delle OP ed AOP dei settori ortofrutticolo ed oleicolo, riconosciute tali al momento della presentazione della domanda.	Come specificato sia all’interno del PSR (capitolo 10) che del Piano Strategico Nazionale, la priorità è riconoscibile solo ai settori oleicolo ed ortofrutticolo.
123 – Par. 6 Criteri di selezione	Nella tabella 8.2, si propone di aggiungere anche la voce “ampliamento” oltre che ristrutturazione e ammodernamento di fabbricati, e che la priorità passi da Alta (A) a strategica (S).	Le priorità degli interventi sono conformi alla tabella 5.2.4.2 del PSR. Si ricorda che l’eventuale ampliamento è sempre stato ricompreso nella ristrutturazione di un fabbricato.

133	Si chiede anche in questo caso che siano riconosciute le Organizzazioni di Produttori tra i soggetti richiedenti e che tra i prodotti DOP-IGP sia ricompresa anche la Casatella Trevigiana.	Sono soggetti ammissibili alla misura esclusivamente i consorzi di tutela dei prodotti di qualità, che si occupano della promozione dei prodotti tutelati, in quanto le Organizzazioni di Produttori non rappresentano le aziende socie del Consorzio che si fregiano del marchio di qualità. La Casatella Trevigiana è stata inserita tra i prodotti DOP-IGP nella scheda di misura aggiornata dopo le modifiche a seguito dell'Health Check.
-----	---	--